



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Franco Corbo, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 13 maggio 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 46

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro **SBRIZZO** (gara Pescara-Napoli del 2/5/04 - C.U. n. 362 del 4/5/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alessandro Sbrizzo, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto al termine della gara Pescara-Napoli del 2/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, dopo aver riconosciuto che in generale i comportamenti dei propri tesserati è stato censurabile, la Soc. Pescara rileva che il Quarto Ufficiale avrebbe erroneamente individuato il calciatore Sbrizzo come autore del comportamento sanzionato. Di conseguenza, si chiede la riduzione della squalifica.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Sbrizzo, al rientro negli spogliatoi al termine della gara, pronunciò espressioni volgarmente ingiuriose ed irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara.



Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Nessuna ipotesi di errore di persona è sostenibile.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del Quarto Ufficiale, che costituisce fonte privilegiata di prova.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VENEZIA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 - C.U. n. 352 del 27/4/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha dichiarato la regolarità e, conseguentemente, omologato il risultato della gara Messina-Venezia del 17/4/04, ha proposto reclamo la Soc. Venezia.

A sostegno del gravame, si rileva, che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe ingiusta ed errata perché non ha tenuto conto, in primo luogo, che l'arbitro, interrompendo il giuoco con un triplice fischio nel corso della rissa scoppiata a seguito dell'espulsione del calciatore Soviero, avrebbe sancito la definitiva sospensione della gara, la quale conseguentemente non avrebbe potuto né dovuto riprendere; in secondo luogo, che i calciatori si sarebbero convinti che la gara era stata ripresa pro-forma, come dimostrerebbero le modalità rinunciarie del giuoco praticato dalle due compagini nei minuti finali; in terzo luogo, che l'arbitro avrebbe fatto terminare anzitempo l'incontro senza completare la durata regolamentare e il tempo di recupero, tra l'altro non segnalato con l'apposito tabellone.

Di conseguenza, si chiede, in via principale, di accertare che, a causa di un errore tecnico arbitrale relativo al triplice fischio finale, la gara non si è svolta regolarmente e di ordinarne la ripetizione; in via subordinata, di accertare che, a causa di un errore tecnico arbitrale relativo al recupero delle interruzioni di gioco, la gara non si è svolta regolarmente e di ordinarne la ripetizione; in via istruttoria, di ammettere prova televisiva sui fatti controversi.

Sono pervenute altresì le controdeduzioni della Soc. Messina, con le quali si chiede che il reclamo sia respinto.

In data odierna la Soc. Venezia ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione a causa della impossibilità del difensore ad essere presente.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Soc. Messina, il quale si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerato che non sussistono motivi per il rinvio della discussione, in quanto, da una parte, non risulta in atti la nomina di un difensore da parte della Società reclamante, e, dall'altra, comunque, l'impedimento prospettato non appare tale da precludere la partecipazione della Società alla riunione odierna e la sua eventuale difesa, preliminarmente rileva che la richiesta istruttoria della reclamante non può trovare accoglimento, perché, nel caso di specie, non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 31, a2) e a4), del C.G.S. Tale articolo disciplina le ipotesi di utilizzo della prova televisiva in modo tassativo, con la conseguenza che risulta preclusa

qualsiasi interpretazione estensiva o analogica: infatti, trattandosi di norme che fanno eccezione a regole generali non possono trovare applicazione oltre i casi in esse considerati. Nel merito, la Commissione rileva che il gravame non è fondato.

Secondo l'art. 31, c1) e c2), del C.G.S., i procedimenti concernenti la regolarità dello svolgimento di una gara si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, degli altri atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, dalle Divisioni e dei Comitati, nonché, nell'ipotesi di procedimento attivato su iniziativa di una Società, delle deduzioni delle parti.

Nel caso in questione, dagli atti ufficiali (rapporto e supplemento del direttore di gara, nonché relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini) risulta, per un verso, che effettivamente, a seguito della violenta aggressione del calciatore Soviero contro tesserati del Messina e altre persone, l'arbitro ha emesso un triplice fischio nella fase concitata e, per l'altro, che, nel momento in cui il Soviero è stato accompagnato negli spogliatoi, l'arbitro ha fatto riprendere la gara, avendo constatato che sussistevano tutte le condizioni sul piano dell'ordine pubblico per un normale svolgimento del giuoco, dopo aver interpellato anche il funzionario di polizia responsabile del servizio. Risulta altresì che, dopo la ripresa del giuoco, è stato portato a compimento sia il tempo residuo, sia quello del recupero.

Ritiene la Commissione che, come risulta dal supplemento di referto, i tre fischi dell'arbitro fossero finalizzati a richiamare l'attenzione dei calciatori coinvolti nella rissa causata dal comportamento, improvviso ed imprevedibile, di un calciatore della Soc. Venezia in una prospettiva di ristabilimento dell'ordine. Vi è stata dunque soltanto un'interruzione del giuoco dovuta agli eventi sopra descritti: tanto è vero che successivamente, dopo aver constatato che la situazione era ritornata alla normalità, l'arbitro stesso ha fatto riprendere regolarmente la gara.

Proprio per questi motivi, il giuoco è ripreso regolarmente a tutti gli effetti, non risultando in alcun modo provato l'assunto difensivo che si sia trattato di una ripresa "*pro forma* per fini cautelativi o di ordine pubblico" (Regola 5 Giuoco Calcio, Decisioni Ufficiali FIGC), ovvero ritenuta tale dai calciatori delle due squadre. In proposito osserva la Commissione come non risulti dagli atti ufficiali che al momento della ripresa del giuoco ricorressero gli estremi di quella situazione eccezionale (pericolo concreto e attuale per l'ordine pubblico o l'incolumità delle persone od altri casi di straordinaria gravità) che avrebbero potuto giustificare una decisione in tal senso, decisione che comunque, non è stata né comunicata dal direttore di gara agli assistenti, né segnalata dallo stesso nel proprio referto.

Si è trattato, in definitiva, di una corretta valutazione da parte dell'arbitro della situazione verificatasi, idonea ad impedire per un periodo di tempo limitato la prosecuzione della gara, ma non anche la regolare ripresa del giuoco, non appena ripristinate le normali condizioni ambientali.

L'affermazione secondo la quale l'arbitro avrebbe fatto terminare anzitempo l'incontro senza completare la durata regolamentare e il tempo di recupero, tra l'altro non segnalato con l'apposito tabellone, non trova riscontro negli atti ufficiali: infatti, nel supplemento di rapporto, viene ribadito che, dopo la ripresa del giuoco, è stato portato a compimento sia il tempo residuo sia quello del recupero, ed a tali risultanze la Commissione deve attenersi essendo preclusa l'utilizzazione di differenti fonti di prova. Quanto infine alla censura riguardante la mancata segnalazione del tempo di recupero da parte del quarto ufficiale, deve condividersi quanto ritenuto dal primo Giudice secondo cui tale segnalazione non è prevista dal regolamento di giuoco come modalità essenziale la cui omissione possa inficiare il regolare svolgimento della gara.

In conclusione, non risultando fondate le affermazioni contrarie della Società reclamante, la Commissione non ravvisa alcun errore tecnico tale da inficiare la regolarità dell'incontro.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luigi DI BIAGIO – calciatore Soc. Brescia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Brescia-Empoli del 18/4/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 22/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Di Biagio, calciatore tesserato per la Soc. Brescia, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, come dichiarato al collaboratore dell'Ufficio Indagini, il Di Biagio si sarebbe limitato, in più riprese e di fronte a testimoni, a cercare di chiarire con l'assistente un precedente episodio e, a seguito di un comportamento giudicato anomalo, ingiusto e ingiustificato da parte di quest'ultimo soprattutto in considerazione delle sue intenzioni, dopo essersi allontanato avrebbe espresso, fra se, seppure a voce bassa, un commento negativo. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 per il Di Biagio e 4.000,00 per la Soc. Brescia.

Alla riunione odierna, è comparso il deferito, assistito dal proprio difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Di Biagio è censurabile.

Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini) risulta che, in occasione della gara Empoli-Brescia del 18/4/2004, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, il Di Biagio rivolgeva, all'indirizzo di un assistente del direttore di gara, una espressione irrispettosa ancorché non percepita dagli ufficiali di gara.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Di Biagio, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni eque, tenuto conto delle circostanze di fatto e del comportamento complessivo dell'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 a Luigi Di Biagio e di € 4.000,00 alla Soc. Brescia.

Sig. Bruno BONACINA – consigliere Soc. Treviso: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Treviso-Piacenza del 18/3/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 28/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Bruno Bonacina, Direttore generale della Soc. Treviso, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Treviso per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si eccepisce, in primo luogo, l'indeterminatezza e la genericità della relazione dell'Ufficio Indagini in ordine alle modalità di identificazione del soggetto presunto responsabile e, in secondo luogo, l'insussistenza della condotta ascritta al calciatore.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e dell'ammonizione.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Bonacina è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara Treviso-Piacenza del 18/3/2004, il Bonacina apostrofava in maniera volgare tesserati della squadra avversaria.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Bonacina, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, che costituisce fonte privilegiata di prova. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e dell'ammonizione a Bruno Bonacina e di € 1.500,00 alla Soc. Treviso.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 23 maggio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MAGGIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani